

Tribunale di Salerno su conferma incarico dirigente struttura semplice

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SALERNO – SEZ. LAVORO – DEL 10.09.2020

Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria

A seguito di una ristrutturazione aziendale un'asl campana ha individuato sei strutture semplici dipartimentali e per il conferimento dei relativi incarichi ha invitato gli interessati a presentare i curriculum professionali.

Un candidato partecipante alla procedura ed a cui non è stato assegnato uno dei sei sopraindicati incarichi ha adito il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, lamentando una mancata valutazione comparativa dei curricula ed una serie di imprecisioni, omesse valutazioni. Sulla base di tali premesse il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 28, comma 2, del CCNL del 3.11.2005 ed ha chiesto l'accertamento del suo diritto al conferimento dell'incarico in argomento ed, in subordine, l'annullamento di tutti gli atti della Commissione e dell'intera procedura.

Il Tribunale ha dapprima evidenziato che gli atti relativi alla controversia non concretano una procedura concorsuale, ma sono atti interni di organizzazione, adottati dalla Pubblica amministrazione con i poteri e le prerogative del privato datore di lavoro e non equiparabili agli atti di una procedura concorsuale, la quale presuppone necessariamente una valutazione comparativa di più soggetti con adozione di una graduatoria finale. Il provvedimento con cui è conferito l'incarico dirigenziale, diversamente da quest'ultima, rappresenta invece l'atto con cui il dirigente responsabile, quale manager a capo della macchina pubblica, esprime la sua scelta fiduciaria a favore di uno dei vari candidati idonei.

Il candidato che aspira ad ottenere l'incarico dirigenziale non è tuttavia privo di tutela, in quanto titolare dell'interesse che la scelta venga fatta nel rispetto delle regole di correttezza, buona fede e imparzialità.

Tuttavia l'ascrivibilità dell'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale nella categoria degli atti negoziali comporta l'accesso ad un regime di tutela diverso da quello tipicamente amministrativo; nel caso come quello di specie l'unica tutela accordabile al candidato che si ritenga leso dal non corretto esercizio del potere di scelta del datore di lavoro è quella propriamente risarcitoria, non essendo ricompresa tra le ipotesi di nullità o annullabilità dell'atto negoziale la violazione delle regole di correttezza e buona fede, violazione che genera responsabilità ma non incide sulla validità dell'atto medesimo.

Il Giudice ordinario, interessato dall'esercizio di poteri privatistici ampiamente discrezionali, qual è quello di scelta del dirigente cui affidare l'incarico di struttura semplice, non può in linea generale sostituirsi al datore di lavoro operando la scelta a lui riservata e condannarlo al conferimento dell'incarico ad un soggetto piuttosto che a un altro.

L'istanza del ricorrente intesa a ottenere il riconoscimento del diritto all'incarico dirigenziale ed all'inefficacia dell'atto di conferimento dell'incarico (risolvendosi anch'essa in una inammissibile richiesta di sostituzione del Giudice alla Pubblica amministrazione) non può pertanto essere accolta.



Il Tribunale ha inoltre evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'art. 28 del CCNL succitato, non prevede un diritto soggettivo del dirigente incaricato di una struttura semplice a ottenere la conferma dell'incarico alla sua scadenza, ma prevede solo che l'esito positivo della valutazione della commissione competente "realizza la condizione per la conferma nell'incarico già assegnato o per il conferimento di altro della medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale ed economico". Ciò significa solo che l'esito positivo della valutazione del primo incarico è condizione necessaria affinché lo stesso incarico (o altro di pari o maggior rilievo) possa essere confermato o rinnovato, ma non anche che l'amministrazione è vincolata a conferire l'incarico dirigenziale a quel soggetto, soprattutto laddove vi sia una rosa di candidati idonei. In conclusione il ricorso è stato rigettato.